

## TRIBUNALE DI PISTOIA Ufficio Esecuzioni immobiliari e Ufficio Procedure Concorsuali

I giudici delegati e delle esecuzioni immobiliari, dott.ri Nicoletta Maria Caterina Curci e Sergio Garofalo,

facendo seguito alla nota inoltrata al tribunale di Pistoia il 16.4.2024 dalla ChiantiBanca Credito Cooperativo;

sentiti il Presidente del tribunale e il Direttore di area;

rilevato che il D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione") contiene all'art. 1, comma 2, tra le altre, le seguenti definizioni:

let. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

let. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

let. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; rilevato che la Banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha stabilito che "I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori";

atteso che è pubblicata sul sito della Banca d'Italia, una FAQ in tema di Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11) in cui alla domanda "Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?" è resa la seguente risposta: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". Stante, quindi, l'esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale "ultimate beneficial owner", ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale";

ritenuto pertanto che, in applicazione della disciplina sopra richiamata il curatore, il liquidatore e il professionista delegato devono qualificarsi come esecutori, mentre titolari effettivi rimangano il debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale o controllata ed il soggetto esecutato;

reputato che, sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli artt. 18 e 19 D.Lgs 231/2007, l'identificazione del titolare effettivo è, quindi, rimessa al curatore, al liquidatore ed al professionista delegato, i quali possono estrapolare i dati anagrafici occorrenti direttamente dai fascicoli delle rispettive procedure, onde comunicarli alle banche al momento dell'accensione dei rapporti di conto funzionali alle operazioni gestorie;

## **INVITANO**

i professionisti investiti delle funzioni di curatore e di liquidatore, nell'ambito delle procedure concorsuali, e di professionista delegato *ex* art. 591 *bis* c.p.c., nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, ad attenersi a quanto sopra indicato in sede di accensione dei rapporti di c/c intestati alle rispettive procedure

Invitano altresì le cancellerie delle esecuzioni e delle procedure concorsuali a curare la diffusione del presente avviso mediante: comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pistoia; inoltro via *mail* ai professionisti inseriti negli elenchi *ex* art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., a tutti gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale e ai professionisti inseriti nell'albo incaricati alla gestione delle procedure concorsuali *ex* art. 356 CCII (se del caso avvalendosi della collaborazione del personale di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.); comunicazione via PEC ai notai delegati, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia affinché curino la diramazione ai rispettivi iscritti. Pistoia, 13.5.2024

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci e Dott. Sergio Garofalo